

## QUADRO PRESCRITTIVO

Il gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel presente quadro prescrittivo e, ove non altrimenti specificato, quanto previsto nel [D.Lgs. n. 152/2006](#).

### RIFIUTI

La ditta ECOSERVIZI snc è tenuta a svolgere l'attività di recupero secondo la comunicazione inviata, in particolare la ditta deve:

1. adeguare, entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le garanzie finanziarie in essere alle indicazioni della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 2721 del 29 dicembre 2014<sup>1</sup>, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014<sup>2</sup> ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti). L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie;
2. svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo I ,Capo V, del decreto legislativo n. 152/2006, dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006, secondo la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata pervenuta in data 18 marzo 2022<sup>3</sup>, come di seguito schematizzato:

Tipologia rifiuti		Attività di recupero		Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti
Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Codice C.E.R.	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Sigla	Paragrafo d.m. 05/02/1998
13.20	08.03.18 16.02.16	/	R13	/
5.16	16.02.14 16.02.16	/	R13	/

Tipologia	Sigla	Quantità annua di rifiuti trattati	Quantità istantanea massima di rifiuti in attesa di recupero
13.20	R13	80 Mg – 614,4 m <sup>3</sup>	12,5 Mg – 96 m <sup>3</sup>
5.16	R13	50 Mg – 24 m <sup>3</sup>	4 Mg – 19,2 m <sup>3</sup>
<b>Totale</b>		<b>130 Mg – 854,4 m<sup>3</sup></b>	<b>16,5 Mg – 115,2 m<sup>3</sup></b>

3. gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia, in ogni

1 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia” (d.G.R.V. n. 2721/2014).

2 Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

3 Acquisita al n. 13542 del 18 marzo 2022 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

fase della gestione dell'attività, contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi;

4. accertare che i rifiuti in entrata all'impianto, che nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti abbiano la “voce specchio” con un codice definito pericoloso, siano accompagnati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del ciclo produttivo e che classificano la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;
5. garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nelle comunicazioni inviate alla Provincia di Verona in conformità quindi a quanto indicato dalle norme tecniche del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
6. poiché la sola attività di messa in riserva (R13), trattandosi di mero stoccaggio, non produce materia prima secondaria ed i residui ricevuti in impianto mantengono pertanto la connotazione giuridica di “rifiuto” e devono essere accompagnati, in uscita dall'impianto da formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo, l'impresa dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti, per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del D.lgs. n. 152/2006, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente;
7. versare, entro il 30 aprile di ogni anno, i diritti di iscrizione al Registro provinciale, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 350/98.